

Roma, 12 gennaio 2016

Protocollo: 1896/RU

Rif.:

Alle Direzioni interregionali, regionali e  
interprovinciale

Allegati:

Agli Uffici delle dogane

LORO SEDI

**OGGETTO:** Cogenerazione - Proroga del termine di cui all'articolo 3-bis,  
comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*.

In particolare, si segnala l'articolo 10, comma 2, del suddetto provvedimento, con il quale è stato modificato l'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, mediante sostituzione delle parole *“31 dicembre 2015”* con le parole *“31 dicembre 2016”*.

Pertanto, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi, fino al **31 dicembre 2016**, i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.

*Il Direttore Centrale  
Prof. Avv. Arturo Tiberi*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993*